




# ISTITUTO TECNICO STATALE LUIGI GALVANI

CODICE: NATF10009 - VIA MARCHESELLA, 188 - 80014 GIUGLIANO (NA)  
TEL: 081.894.17.55 - C.F. 94214310636 - FATT. Elett. 1619CP  
PEQ: NATF130009@ISTRUZIONE.IT - PEC: NATF130009@PEC.ISTRUZIONE.IT  
WEB SITE. WWW.ITSGALVANI.EDU.IT



I.T.S. "L.GALVANI"-GIUGLIANO IN CAMPANIA

Prot. 0003803 del 20/05/2023

I-4 (Uscita)

COM. n°134 - 22/23

ALBO - SITO WEB  
DOCENTI - STUDENTI - GENITORI  
DSGA Abate/ATA

## OGGETTO: VADEMECUM "LA SCUOLA A PROVA DI PRIVACY"

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- visto il VADEMECUM in oggetto
- considerate le esigenze d'Istituto

### INFORMA E DISPONE

- il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha pubblicato una versione aggiornata del vademecum "La scuola a prova di privacy" (<http://www.gpdp.it/scuola>).
- Il nuovo documento, che tiene conto delle modifiche introdotte dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e che attualizza e amplia i contenuti già presenti nel precedente, offre elementi di riflessione e di approfondimento per tutti coloro che lavorano in ambito scolastico.
- Nelle note che seguono sono ricordati e disposti, a titolo non esaustivo, i principali adempimenti/divieti per i soggetti maggiormente coinvolti e interessati dalle norme richiamate nel Vademecum.

### REGOLE GENERALI

- 1) Il DSGA, in qualità di Responsabile del trattamento, istruisce e controlla tutto il Personale della scuola (in particolare gli Assistenti Amministrativi) per evitare un utilizzo scorretto dei dati, in particolare quelli relativi a origini etniche, convinzioni religiose, stato di salute, opinioni politiche, appartenenza sindacale, orientamento sessuale di tutti i soggetti trattati.
- 2) Il DSGA assicura che gli "interessati" (studenti, famiglie, docenti e altro personale) ricevano l'informazione su come sono trattati i loro dati personali, specificando che le finalità perseguite sono limitate esclusivamente al perseguimento delle funzioni istituzionali.
- 3) È vietato comunicare i dati di studenti/docenti/personale/genitori a terzi non autorizzati e far circolare indebitamente informazioni relative ai dati personali dentro e fuori la scuola;
- 4) la predisposizione di orari e attività non deve fare riferimento a situazioni personali o a dati sanitari di studenti e personale.

## **VITA DELLO STUDENTE**

- 1) **Iscrizioni:** il form on line adattato dalle scuole per le iscrizioni deve contenere solo dati essenziali da utilizzare a fini istituzionali; non si possono richiedere informazioni personali non pertinenti rispetto alla finalità di iscrizione e frequenza (ad esempio lo stato di salute dei familiari o la professione dei genitori);
- 2) **Temi in classe:** nello svolgimento e/o nella lettura di elaborati in classe, per evitare una diffusione indebita di informazioni di carattere personale e familiare, ai docenti è richiesta la capacità di trovare un giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali;
- 3) **Voti ed esami:** è vietata la pubblicazione online degli esiti degli scrutini delle classi intermedie e di ammissione agli esami di Stato; tali esiti sono comunicati, con la sola indicazione “ammesso” o “non ammesso”, nell’area riservata del registro elettronico cui possono accedere solo gli studenti della classe di riferimento; i voti conseguiti dallo studente nelle singole discipline, invece, sono riportati nell’area riservata del registro elettronico a cui accede lo stesso studente, con le proprie credenziali, o la sua famiglia; è vietato pubblicare riferimenti a “prove differenziate” o al possesso di certificazioni ex L. n. 104/1992 o ex L. n. 170/2010;
- 4) **Comunicazioni scolastiche:** l’informazione alle famiglie sulle attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve sempre prevedere la tutela della personalità dei minori; è vietato inserire nelle circolari o nelle comunicazioni dati personali che permettano di risalire ai soggetti coinvolti in determinati eventi (casi di bullismo, provvedimenti disciplinari ecc.)
- 5) **Orientamento:** è possibile trasmettere a terzi (enti, aziende, società, ecc.) i risultati di apprendimento degli studenti solo previo esplicito consenso degli interessati (o dei genitori se minorenni).

## **MONDO “CONNESSO”**

- 1) **Cyber bullismo e altri fenomeni di rischio:** gli studenti (i genitori se minorenni) devono fare attenzione a comportamenti anomali su social network, su sistemi di messaggistica istantanea (come Whatsapp, Snapchat, Skype, Messenger, etc.) o su siti che garantiscono comunicazioni anonime; in presenza di violazioni, devono segnalare tempestivamente il problema alla scuola.
- 2) **Diffusione foto e video:** gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica non possono diffondere audio, foto, video senza avere prima informato adeguatamente e aver ottenuto l’esplicito consenso delle persone coinvolte.
- 3) Le immagini di spettacoli/performance degli studenti e di viaggi/visite/uscite didattiche (video, fotografie ecc.) raccolte dai diretti interessati o dai genitori non violano la privacy se legate a fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione; in caso di diffusione/pubblicazione delle immagini (in particolare su Internet e sui social network) deve essere richiesto il consenso informato degli interessati (dei genitori se minorenni) e delle altre persone presenti nelle fotografie e nei video.
- 4) L’impiego del registro elettronico è previsto da disposizioni normative; le password di accesso ai servizi (per docenti, studenti e genitori) sono riservate e personali; è vietata la cessione a terzi.

## **PUBBLICAZIONE ON LINE**

- 1) La pubblicazione su Internet di atti o documenti che riportano informazioni personali (graduatorie, circolari, determinazioni) deve avvenire nel rispetto dei principi generali di protezione dei dati, verificando sia l’esistenza di specifici obblighi di pubblicità, sia che i dati oggetto di pubblicazione siano “adeguati, pertinenti e limitati” rispetto alle finalità istituzionali perseguite.
- 2) Le graduatorie di docenti e personale ATA possono essere pubblicate perché sono finalizzate ad assicurare la trasparenza amministrativa e consentire agli interessati di conoscere la propria posizione e punteggio (ed eventualmente ricorrere contro l’Amministrazione); tali liste devono contenere solo i dati strettamente necessari all’individuazione del candidato, come il nome, il cognome, il punteggio e la posizione in graduatoria; è vietato pubblicare il C.F., i dati anagrafici, la residenza, il cellulare, le condizioni di salute e stati personali);
- 3) È vietata la diffusione dei dati relativi alla composizione delle classi sul sito web istituzionale; l’elenco degli

alunni delle classi prime può essere reso noto alle famiglie inviandolo all'indirizzo e-mail da loro fornito; quello delle classi successive è reso disponibile nell'area del registro elettronico riservata alla singola classe;

- 4) Gli elenchi relativi alla composizione delle classi devono contenere in ogni caso i soli nominativi degli alunni e non devono riportare informazioni relative allo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti (ad esempio luogo e data di nascita etc.)
- 5) Non è consentito pubblicare e diffondere elenchi di studenti inadempienti (alla frequenza, al pagamento di tasse e contributi, ecc.) o che fruiscono di particolari servizi (trasporto scolastico, etc.); i dati strettamente necessari alla fruizione di un servizio sono trasmessi solo a terzi autorizzati al trattamento e per i soli fini previsti dall'attività.

#### **VIDEOSORVEGLIANZA**

- 1) È possibile installare un sistema di videosorveglianza negli istituti scolastici se indispensabile per tutelare l'edificio e i beni scolastici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate, come ad esempio quelle soggette a furti e ad atti vandalici; le telecamere posizionate all'interno dell'istituto devono essere attivate solo al termine delle attività scolastiche ed extrascolastiche;
- 2) le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici possono essere oggetto di ripresa, per tutelare l'edificio e i beni ivi contenuti, anche in orario di apertura degli stessi; l'angolo di visuale va delimitato solo a tali aree, escludendo dalle riprese quelle non strettamente pertinenti all'edificio;
- 3) La presenza di telecamere deve sempre essere adeguatamente segnalata da appositi cartelli.

#### **QUESTIONARI E SONDAGGI**

- 1) Sono consentiti se finalizzati alla raccolta di informazioni personali, per attività di ricerca effettuate da soggetti legittimati, esterni alla scuola, a condizione che gli studenti, o i genitori nel caso di minori, siano stati preventivamente informati in merito alle caratteristiche essenziali del trattamento dei loro dati personali.
- 2) A studenti e genitori deve essere comunque data facoltà di non aderire all'iniziativa.

**Si confida nel puntuale rispetto dei suddetti obblighi e divieti.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa*